

Deliberazione n. 54 del 09/02/2015

L. 92/2012, Art. 4, commi 51-68, Recepimento dell'Accordo tra Governo, Regioni, Enti locali sul documento recante "Linee strategiche di intervento in ordine ai servizi per l'apprendimento permanente e all'organizzazione delle reti territoriali" n. 76/CU del 10 luglio 2014 e costituzione del Comitato regionale per il sistema di apprendimento permanente.

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

- Di recepire l'Accordo tra Governo, Regioni, Enti locali sul documento recante "Linee strategiche di intervento in ordine ai servizi per l'apprendimento permanente e all'organizzazione delle reti territoriali" n. 76/CU del 10 luglio 2014 ai sensi della L. 92/2012, art. 4, commi da 51 a 68 di cui all'Allegato A) che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- Di costituire il Comitato regionale per il sistema di apprendimento permanente composto dall'Assessore regionale competente in tale materia (o suo delegato) che lo presiede e da una rappresentanza di:
 - Regione, settori competenti in materia di istruzione, formazione, lavoro
 - USR - Ufficio Scolastico Regionale delle Marche
 - CPIA - Centri provinciali per l'istruzione degli Adulti
 - Università e AFAM delle Marche
 - Poli tecnico professionali
 - ITS
 - Enti locali
 - Agenzie formative accreditate
 - Servizi per il lavoro pubblici e privati accreditati
 - Soggetti titolari e titolati alla individuazione, validazione e certificazione delle competenze
 - Sistema camerale e SUAP
 - Associazioni datoriali
 - Organizzazioni sindacali
 - Organismi che perseguono scopi educativi e formativi del Terzo settore, di cui al punto 1.5 dell'Accordo
- Di demandare ai dirigenti competenti l'adozione di provvedimenti amministrativi necessari per l'attuazione della deliberazione in oggetto.



Accordo tra Governo, Regioni ed Enti locali sul documento recante: "Linee strategiche di intervento in ordine ai servizi per l'apprendimento permanente e all'organizzazione delle reti territoriali.

Accordo ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lett. c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Repertorio atti n. *76/ev* del 10 luglio 2014

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nella odierna seduta del 10 luglio 2014:

VISTO l'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 il quale dispone che la Conferenza unificata assume deliberazioni, promuove e sancisce intese ed accordi, in relazione alle materie ed ai compiti di interesse comune alle regioni, alle province, ai comuni e alle comunità montane;

VISTA la legge 28 giugno 2012, n. 92, recante: "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita" e in particolare i commi da 51 a 61 e da 64 a 68 dell'articolo 4;

VISTO il decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, recante: "Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92";

VISTO il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 e in particolare l'articolo 52;

VISTA la legge 7 dicembre 2000, n. 383, recante: "Disciplina delle associazioni di promozione sociale";

VISTA la legge 11 agosto 1991, n. 266, recante: "Legge-quadro sul volontariato";

VISTA la legge 8 novembre 1991, n. 381, recante: "Disciplina delle cooperative sociali";

VISTO il decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, recante: "Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale";

VISTO il decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, recante: "Testo unico dell'apprendistato a norma dell'articolo 1, comma 30, lettera c), come sostituito dall'articolo 46, comma 1, lettera b) della legge 4 novembre 2010, n. 183";

VISTO l'Accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni del 19 aprile 2012 riguardante la definizione di un sistema nazionale di certificazione delle competenze comunque acquisite in apprendistato a norma dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 settembre 2011 n. 167 recepito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 26 settembre 2012;

VISTA l'Intesa in sede di Conferenza unificata del 26 settembre 2012 sullo schema di decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, riguardante l'adozione di linee guida per realizzare misure di semplificazione e promozione dell'istruzione tecnico professionale, a norma dell'articolo 52 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze 7 febbraio 2013 recante: "Linee guida di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, della legge 4 aprile 2012 n. 35, contenente misure di semplificazione e di promozione dell'istruzione tecnico professionale e degli Istituti Tecnici Superiori (I.T.S.)".

VISTA l'Intesa in sede di Conferenza unificata del 20 dicembre 2012 concernente le politiche per l'apprendimento permanente e gli indirizzi per l'individuazione di criteri generali e priorità per la promozione e il sostegno alla realizzazione di reti territoriali, ai sensi dell'articolo 4, commi 51 e 55, della legge 28 giugno 2012, n. 92;

VISTO il Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 17 dicembre 2013, n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio e in particolare l'articolo 14;

VISTO il Regolamento (CE) di esecuzione della Commissione 25 febbraio 2014, n. 288/2014 recante modalità di applicazione del regolamento n. 1303/2013;

VISTA la Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio 15 novembre 2006, n. 1720/2006/CE che istituisce un programma d'azione nel campo dell'apprendimento permanente;

VISTA la Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa alle competenze chiave per l'apprendimento permanente del 18 dicembre 2006;

VISTA la Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio sulla costituzione del quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (EQF) del 23 aprile 2008;

VISTA la Raccomandazione del Consiglio del 20 dicembre 2012, n. 2012/C 398/01, sulla convalida dell'apprendimento non formale e informale”;

VISTA la Raccomandazione del Consiglio 22 aprile 2013, n. 2013/C120/01 sull'istituzione di una garanzia per i giovani e il Piano Nazionale Garanzia Giovani;

VISTO l'Accordo di partenariato 2014-2020 dell'Italia e in particolare l'Obiettivo tematico 10 “Investire nell'istruzione, formazione e formazione professionale, per le competenze e l'apprendimento permanente”;

CONSIDERATO che il citato Obiettivo tematico 10 prevede che il sostegno all'Obiettivo stesso sarà prevalentemente assicurato dall'apporto del Fondo sociale europeo-FSE e per gli interventi di miglioramento delle competenze della forza lavoro anche dal Fondo europeo per affari marittimi e pesca-FEAMP e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale-FEASR. Il Fondo europeo di sviluppo regionale-FESR interverrà per supportare interventi infrastrutturali dedicati al miglioramento della qualità dei sistemi di istruzione e formazione;

CONSIDERATO, altresì, che i Piani operativi nazionali-PON indirizzeranno i loro interventi verso azioni volte a sostenere l'adeguamento dei sistemi per migliorarne qualità ed efficienza e per colmare i divari territoriali e per l'implementazione di un sistema nazionale di valutazione delle politiche e degli interventi e che i Piani operativi regionali - POR interverranno relativamente alle competenze regionali in tutti i risultati attesi con azioni dirette agli individui e ai sistemi;

CONSIDERATO che la citata Intesa in sede di Conferenza Unificata del 20 dicembre 2012 (Rep. Atti n. 154/CU) ha previsto al punto c), l'istituzione di un Tavolo interistituzionale sull'apprendimento permanente, con funzioni di raccordo e monitoraggio degli interventi previsti, articolato in gruppi tecnici di lavoro, in rapporto ai diversi ambiti e alle materie sull'apprendimento permanente, con particolare riferimento all'istruzione, alla formazione professionale, al lavoro;

CONSIDERATO che, a seguito della prima riunione di insediamento e di successive riunioni tenutesi il 21 maggio 2014 ed il 17 giugno 2014, detto Tavolo ha predisposto una bozza di accordo e di documento concernente le “Linee strategiche di intervento in ordine ai servizi per l'apprendimento permanente e all'organizzazione delle reti territoriali”;

CONSIDERATO che detto documento è stato esaminato, nel corso di una ulteriore riunione tenutasi il 1° luglio 2014, nel corso della quale è stato condiviso il testo con alcuni perfezionamenti;

CONSIDERATO che, sempre il 1° luglio 2014, si è tenuto un incontro del Tavolo interistituzionale con le Parti sociali le quali hanno proposto una integrazione al testo nella parte relativa al contributo delle Parti sociali stesse nell'ambito dell'apprendimento permanente e del sistema integrato delle reti territoriali;

CONSIDERATO che il testo definitivo dell'accordo e del documento, contenente le integrazioni concordate nell'ultima riunione del Tavolo e nell'incontro con le Parti sociali del 1° luglio 2014, è stato diramato, il 7 luglio 2014, ai Ministeri interessati, alle Regioni ed agli Enti locali;

CONSIDERATO che, nel corso dell'odierna seduta di questa Conferenza, le Regioni, l'ANCI e l'UPI hanno espresso avviso favorevole al perfezionamento dell'accordo in questione;

ACQUISITO, quindi, nel corso dell'odierna seduta di questa Conferenza, l'assenso del Governo, delle Regioni e degli Enti locali;

IL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DELLA RICERCA, IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO, L'ANCI E L'UPI

CONVENGONO QUANTO SEGUE


Art. 1

1. Ai sensi e per gli effetti di quanto indicato in premessa, il Ministero dell'Istruzione dell'università e della ricerca, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, gli Enti Locali si impegnano:

- a dare attuazione al presente Accordo, con la quale sono approvate le linee strategiche di intervento in ordine ai servizi per l'apprendimento permanente e all'organizzazione delle reti territoriali, che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante;
- a demandare ad un successivo atto la definizione di standard minimi relativi all'integrazione dei servizi di istruzione, formazione e lavoro e all'organizzazione delle reti territoriali;
- a demandare al Tavolo interistituzionale istituito presso la Conferenza Unificata azioni di verifica e monitoraggio delle attività, avvalendosi allo scopo anche della collaborazione di ISFOL e INDIRE, da prevedersi anche all'interno di una relazione da presentare annualmente.

Il Segretario
Antonio Nardone

Il Presidente
Maria Carmela Lanzetta



ALLEGATO

linee strategiche di intervento in ordine ai servizi per l'apprendimento permanente e all'organizzazione delle reti territoriali**PREMESSA**

L'Intesa approvata in Conferenza Unificata il 20.12.12 riguardante "le politiche per l'apprendimento permanente e gli indirizzi per l'individuazione di criteri generali e priorità per la promozione e il sostegno alla realizzazione di reti territoriali", definita ai sensi dei commi 51 e 55 dell'art. 4 della Legge n. 92/2012, prefigura le politiche e le linee di azione necessarie per la promozione e lo sviluppo del Sistema nazionale di apprendimento permanente.

La citata intesa istituisce il **Tavolo interistituzionale** con funzione di raccordo e monitoraggio degli interventi previsti, che si articola in gruppi tecnici di lavoro, in rapporto alle diverse materie ricondotte all'alveo dell'apprendimento permanente, con particolare riferimento agli ambiti dell'istruzione, della formazione professionale e del lavoro. In occasione della prima ed unica riunione del Tavolo, nel maggio 2013, il Coordinamento della IX Commissione approvò un piano di lavoro che, riconoscendo due **finalità** del tavolo interistituzionale (1. definire il sistema nazionale di apprendimento permanente, tenendo conto dell'insieme dei soggetti pubblici e privati di istruzione, formazione e lavoro attivi sul territorio e dei servizi che sono in grado di erogare; 2. garantire la coerenza delle elaborazioni e dei risultati dei gruppi tecnici di lavoro ivi compreso di quelli del comitato tecnico nazionale costituito ai sensi del DLgs n. 13/2013), individuava le relative azioni.

Non è irrilevante richiamare, in questo contesto, due elementi di attualità che costituiscono un primo banco di prova della volontà di rendere effettivo il sistema dell'apprendimento permanente: la fase di programmazione delle risorse comunitarie per il periodo 2014-2020, che deve individuare le risorse necessarie per l'operatività e le innovazioni da porre in essere, e l'iniziativa più recente, anche questa ormai prossima ad assumere la sua forma operativa definitiva, legata alla realizzazione della **Garanzia Giovani** e finanziata da una specifica linea di finanziamento europeo (Youth Employment Initiative): un grande banco di prova per la conformazione dell'architettura di *governance* prevista per il sistema di apprendimento permanente ma anche per la caratterizzazione sempre più spinta, almeno sullo specifico target dei Neet, della rete dei servizi di apprendimento permanente.

PARTE PRIMA

1.1. L'apprendimento permanente alla luce delle indicazioni europee e della normativa italiana

Nei documenti della Commissione europea l'apprendimento permanente viene definito come *«Qualsiasi attività di apprendimento avviata in qualsiasi momento della vita, volta a migliorare le conoscenze, le capacità e le competenze in una prospettiva personale, civica, sociale e/o occupazionale»*¹.

Già a partire dal novembre 2006, con Decisione n. 1720/2006, il Parlamento e il Consiglio europeo hanno istituito uno specifico programma d'azione sull'apprendimento permanente, il cui obiettivo generale è quello di *«contribuire (...) allo sviluppo dell'Unione europea quale società avanzata basata sulla conoscenza, con uno sviluppo economico sostenibile, nuovi e migliori posti di lavoro e una maggiore coesione sociale, garantendo nel contempo una valida tutela dell'ambiente per le generazioni future»*. In particolare il programma mira a promuovere gli scambi, la cooperazione e la mobilità tra i sistemi e i Paesi dell'Unione europea in modo che essi diventino un punto di riferimento di qualità a livello mondiale.

In questa ottica, le Raccomandazioni del Consiglio sottolineano l'urgenza per gli Stati membri di adottare strategie e programmi che traducano in realtà i principi dell'apprendimento permanente e della mobilità, attraverso il rilancio e il miglioramento dei sistemi di istruzione e di formazione, la definizione di un impianto di standard comuni di riferimento e di dispositivi di sistema per il riconoscimento, la valorizzazione e la certificazione delle acquisizioni ovunque realizzate, anche in contesti non formali ed informali, affinché tutti i cittadini si trovino nella condizione di realizzare appieno le proprie potenzialità di crescita culturale, formativa e occupazionale.

In questi ultimi anni nel nostro Paese, seppur in ritardo, sono stati varati una serie di provvedimenti legislativi in materia di istruzione, formazione professionale e lavoro che costituiscono una risposta alle sollecitazioni da parte dell'Unione europea. Si tratta di interventi che mirano a porre le condizioni di un sistema integrato per l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita (*lifelong*) e in ogni luogo (*lifewide*), basato sul *riconoscimento*, sulla *promozione* e sull'*accrescimento* delle *competenze* del capitale umano acquisite in tutti i contesti formali di istruzione e formazione professionale, sul lavoro, nella vita quotidiana e nel tempo libero.

E' comunque nell'ambito della Legge di riforma del mercato del lavoro n. 92/2012 e dell'Intesa successivamente adottata ai sensi della stessa norma² che la prospettiva

1

Memorandum della Commissione sull'istruzione e formazione permanente. Documento di lavoro dei servizi della Commissione (30.10.2000) e Comunicazione "Realizzare uno spazio europeo dell'apprendimento permanente" (2001).

2

Intesa approvata in CU il 20.12.12 riguardante "le politiche per l'AP e gli indirizzi per l'individuazione di criteri generali e priorità per la promozione e il sostegno alla realizzazione di reti territoriali", definita ai sensi dei commi 51 e 55 dell'art. 4 della Legge n. 92/2012

europea viene per la prima volta esplicitamente e integralmente introdotta in Italia. Nella nuova disposizione normativa³ l'apprendimento permanente è caratterizzato, in piena sintonia con la prospettiva europea, nei termini di *“Qualsiasi attività intrapresa dalle persone in modo formale, non formale, informale, nelle varie fasi della vita, al fine di migliorare le conoscenze, le capacità e le competenze, in una prospettiva personale, civica, sociale e occupazionale”*⁴.

1.2. L'apprendimento permanente come “diritto della persona”

La prospettiva dell'apprendimento permanente implica un vero cambiamento di paradigma, che si incentra su quattro elementi: il primo è la centratura sul soggetto in apprendimento, il secondo riguarda l'assunzione della prospettiva dell'apprendimento lungo l'arco della vita (*lifelong learning*), il terzo riguarda l'estensione delle sedi e delle modalità dell'apprendimento da quelle formali a quelle non formali e informali (*lifewide learning*), il quarto si riferisce alla trasparenza e comparabilità degli apprendimenti a livello europeo, al fine di agevolare la mobilità (per lavoro e per apprendimento), valorizzare il capitale umano e l'investimento in istruzione e formazione in chiave europea e contribuire così a rendere più solido e competitivo il sistema produttivo e a contrastare la crisi.

In coerenza a tutto ciò, la portata più significativa introdotta dalle recenti disposizioni normative è la configurazione di un *diritto della persona all'apprendimento* (quindi a poter accedere e usufruire di reali e significative offerte educative e formative lungo l'arco della sua vita, nonché di veder riconosciuti gli apprendimenti e le competenze comunque acquisite in modo non formale e informale). La Legge n. 92/2012 capovolge conseguentemente la prospettiva della centralità dei servizi a favore della *centralità della persona*; l'apprendimento permanente è prospettato nei termini, nuovi, di “diritto” di ogni persona, in ogni fase della vita e nell'ambito di un sistema condiviso e territorialmente integrato dei servizi di istruzione, formazione e lavoro che permette l'individuazione, validazione e riconoscimento del patrimonio culturale e professionale accumulato nella propria storia personale, formativa e professionale.

Il riconoscimento del diritto all'apprendimento permanente implica, in concreto, la sua esigibilità da parte di ogni persona e quindi la necessità di dover prefigurare percorsi integrati di “presa in carico” in cui il cittadino possa accedere a servizi che lo orientano, lo accompagnano nell'esplicitazione dei bisogni formativi, gli presentano le offerte del territorio in termini di percorsi di apprendimento, di inserimento lavorativo o avvio al lavoro autonomo, ne valuta le competenze acquisite in qualsiasi contesto di apprendimento e le rende spendibili

3

L. n. 92/2012, art. 4, commi dal 51 al 68

4

Art. 4, c. 51. “Qualsiasi attività intrapresa dalle persone in modo formale, non formale, informale, nelle varie fasi della vita, al fine di migliorare le conoscenze, le capacità e le competenze, in una prospettiva personale, civica, sociale e occupazionale”

Questo capovolgimento di prospettiva ha implicazioni rilevanti in termini di coinvolgimento dei soggetti e dei servizi, esige un *ripensamento interno* e la loro *ricollocazione in termini funzionali* nell'ambito del sistema stesso, con conseguente *perdita di autoreferenzialità*.

1.3. Obiettivi e priorità strategiche per l'implementazione del sistema dell'apprendimento permanente

L'Intesa approvata in Conferenza Unificata il 20.12.12 delinea come *obiettivi di policy* per rendere effettivo il diritto della persona all'apprendimento permanente:

- l'integrazione dei servizi per la ricostruzione e documentazione degli apprendimenti;
- una maggiore efficacia delle politiche attive;
- la strutturazione del sistema nazionale di orientamento permanente;
- il potenziamento delle azioni dei sistemi integrati di istruzione, formazione e lavoro per le finalità di crescita e sviluppo.
- il potenziamento e il consolidamento delle competenze chiave per l'apprendimento permanente di cui alla Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 relativa a competenze chiave per l'apprendimento permanente come declinate col decreto Ministro Pubblica Istruzione 139/2007.

L'Intesa indica inoltre 5 *priorità*:

- l'ampliamento della platea dei soggetti a sostegno dell'apprendimento permanente;
- il potenziamento delle attività di orientamento permanente;
- lo sviluppo delle competenze di specifici target maggiormente deboli o svantaggiati;
- l'ampliamento dell'accesso anche attraverso strumenti specifici di trasparenza e lo sviluppo e l'integrazione dei servizi per l'apprendimento permanente;
- il miglioramento della pertinenza dei sistemi di istruzione e formazione al mercato del lavoro.

Tali obiettivi e priorità individuano i temi urgenti su cui occorre lavorare, in quanto rappresentano le carenze maggiori nel nostro Paese; essi corrispondono agli elementi fondamentali in cui si articola il sistema integrato delineato dall'art. 4, commi 51 – 68 della L. n. 92/2012:

- a) le *reti territoriali dei servizi* come ossatura del sistema dell'apprendimento permanente;
- b) l'*orientamento permanente* come sistema nazionale e parte del sistema dell'apprendimento permanente;
- c) il *sistema di individuazione e validazione degli apprendimenti e di certificazione delle competenze*;
- d) un *sistema informativo* nell'ambito della dorsale unica informativa, ai fini del monitoraggio, della valutazione, della tracciabilità e conservazione degli atti rilasciati.

Pertanto, il sistema dell'apprendimento permanente si riferisce e comprende gli ambiti di apprendimento formali, non formali e informali. Essendo finalizzato a sostenere la persona lungo tutto l'arco della vita, anche in una prospettiva occupazionale e di cittadinanza attiva, il sistema si articola e si basa sull'integrazione dei sistemi di istruzione, formazione professionale e lavoro e degli ambiti di apprendimento formale, non formale e informale.

1.4 Le istituzioni scolastiche e formative nella rete dell'apprendimento permanente

Il ruolo del "formale" nelle reti territoriali dell'apprendimento permanente rappresenta un elemento strategico di sviluppo del sistema. Infatti l'offerta formativa formale consente non solo l'acquisizione di qualificazioni di vario livello ma anche il conseguimento delle competenze chiave per l'apprendimento permanente ad esse connesse. In tale contesto svolgono un ruolo strategico per la costruzione del sistema integrato per l'apprendimento permanente:

- **CPIA**, in quanto Rete Territoriale di Servizio del sistema di istruzione, deputata alla realizzazione sia delle attività di istruzione destinate alla popolazione adulta che delle attività di Ricerca, Sperimentazione e Sviluppo in materia di istruzione degli adulti, sono soggetti pubblici di riferimento per la costituzione delle reti territoriali per l'apprendimento permanente. In particolare, il CPIA può rappresentare un punto di riferimento istituzionale stabile, strutturato e diffuso per il coordinamento e la realizzazione - per quanto di competenza - di azioni di accoglienza, orientamento e accompagnamento rivolte alla popolazione adulta, con particolare riferimento ai gruppi svantaggiati, finalizzate, tra l'altro, a fornire un sostegno alla costruzione di propri percorsi di apprendimento, a sostenere il riconoscimento dei crediti formativi e la certificazione degli apprendimenti comunque acquisiti e a favorire la fruizione di servizi di orientamento lungo tutto il corso della vita. Il CPIA, inoltre, per ampliare l'offerta formativa stipula accordi con gli enti locali ed altri soggetti pubblici e privati, con particolare riferimento alle strutture formative accreditate dalle Regioni; l'ampliamento dell'offerta formativa - in linea con quanto previsto dall'art. 9 del D.P.R. 275/99 - consiste in iniziative coerenti con le finalità del CPIA e che tengono conto delle esigenze del contesto culturale, sociale ed economico delle realtà locali, quali, ad esempio, iniziative tese ad integrare ed arricchire i percorsi di istruzione degli adulti e/o favorire il raccordo con altre tipologie di percorsi di istruzione e formazione (percorsi di formazione continua, percorsi di leFP, percorsi in apprendistato, percorsi di IFTS, percorsi di ITS, ecc...);
- **Poli tecnico-professionali**, come modalità organizzativa che favorisce l'integrazione tra istruzione, formazione e lavoro, con una sinergia tra risorse pubbliche e private e che possono essere valorizzati come risorsa da utilizzare in modo sinergico con le altre offerte culturali del territorio nell'ambito della rete dell'apprendimento permanente;
- **Università e AFAM** che concorrono nella loro autonomia alla realizzazione delle reti attraverso:
 - l'inclusione dell'apprendimento permanente nelle loro strategie istituzionali;
 - l'offerta formativa flessibile e di qualità, che comprende anche la formazione a

distanza, per favorire l'apertura degli accessi a diverse tipologie di studenti (per età, condizione professionale, genere, provenienza, etc.);

- la valorizzazione del capitale di conoscenze e competenze, per favorire il rientro negli studi superiori, promuovere la cittadinanza attiva e l'occupabilità;
- l'attivazione di idonei servizi, anche integrati a livello territoriale, per la realizzazione degli obiettivi e delle funzioni previsti dalla legge 92/2012 sull'apprendimento permanente e dal decreto legislativo 13/13;
- la partecipazione alla realizzazione di politiche attive del lavoro.

1.5 Gli organismi che perseguono scopi educativi e formativi, anche del volontariato, del servizio civile nazionale e del privato sociale nella rete dell'apprendimento permanente

Il ruolo del "non formale" nelle reti territoriali è uno dei fattori di novità e di maggiore qualità. Infatti l'offerta formativa non formale arricchisce i contesti culturali e sociali dei territori, svolgendo un ruolo specifico e non sostituibile, che integra il ruolo dell'offerta formale, pubblica e privata. In tale contesto, le Organizzazioni del *no-profit* possono entrare in contatto con cittadini spesso a rischio di esclusione sociale, grazie anche alle metodologie non frontali e interattive, alla flessibilità dei percorsi formativi, alle relazioni interpersonali e all'integrazione tra prestazioni sociali e offerte culturali.

L'offerta non formale contribuisce, spesso in collaborazione con quella formale, a rimotivare all'apprendimento fasce di cittadini economicamente o culturalmente deboli, promuovendo la partecipazione dei cittadini ai processi di cambiamento attraverso la cultura e la formazione (stili di vita, comportamenti a rischio, codici dei nuovi linguaggi) e offre occasioni di apprendimento valorizzabili anche ai fini dell'acquisizione delle competenze chiave per l'apprendimento permanente di cui al precedente punto 1.3 nonché delle competenze identificabili nei Repertori regionali, correlati al Repertorio nazionale.

L'adesione delle Organizzazioni alle reti territoriali deve essere volontaria e riferita a soggetti che assicurano alcuni requisiti minimi di stabilità e di qualità, quali ad es.:

- requisiti organizzativi: a) iscrizione nei registri regionali delle Associazioni di promozione sociale, del volontariato e delle cooperative sociali, o altri simili (Enti per il servizio civile, etc.), con pluriennale esperienza nel settore del *no-profit*; b) statuto dell'Associazione che preveda tra le finalità la promozione dell'accrescimento culturale e formativo dei cittadini e lo sviluppo della cultura della solidarietà; c) individuazione di un/a responsabile dell'offerta culturale e formativa.
- requisiti di qualità dell'offerta culturale e formativa: a) un'offerta che espliciti quali competenze, relative a quelle indicate in precedenza, i cittadini possono acquisire attraverso il percorso di apprendimento non formale; b) competenze degli operatori educativi e dei docenti documentate tramite CV o autodichiarazioni, acquisite all'esterno e/o all'interno di un percorso promosso dai

soggetti del Terzo settore; c) visibilità dell'offerta e accessibilità da parte di tutti i cittadini, anche svantaggiati, attraverso i necessari e opportuni interventi di accomodamento; d) attestazione, su richiesta, della frequenza dei percorsi di apprendimento non formale, per la possibilità di inserimento nel libretto formativo del cittadino; e) previsione di strumenti di autovalutazione dell'esperienza di apprendimento da parte del soggetto che ne fruisce.

Le Organizzazioni che richiedono di far parte delle reti territoriali per l'apprendimento permanente e ne hanno i requisiti, saranno formalizzate con le modalità indicate dalle procedure regionali.

A questo scopo le organizzazioni stesse possono promuovere, se non ancora presente, un **Registro regionale** delle Organizzazioni del Terzo settore, previo **Avviso regionale** che inviti alla presentazione della domanda di iscrizione, nell'ambito delle procedure per la costruzione delle reti territoriali integrate. Ciò consentirebbe di rendere visibili le Organizzazioni del Terzo settore e favorirne il coinvolgimento nella composizione delle reti territoriali.

PARTE SECONDA

2.1. Le reti territoriali per l'apprendimento permanente

La Legge n. 92/2012 indica nelle reti territoriali la modalità organizzativa attraverso cui si costituisce il sistema integrato dell'apprendimento permanente, precisandone: l'*oggetto* (l'insieme dei servizi relativi agli ambiti di apprendimento formali, non formali e informali), la *finalizzazione* in termini di politiche di riferimento (i servizi devono essere "collegati organicamente alle strategie per la crescita economica, l'accesso al lavoro dei giovani, la riforma del *welfare*, l'invecchiamento attivo, l'esercizio della cittadinanza attiva, anche da parte degli immigrati") e le *priorità* (il sostegno alla costruzione, da parte delle persone, dei percorsi di apprendimento, facendo emergere i fabbisogni di competenza in correlazione con le necessità dei sistemi produttivi e dei territori, con particolare attenzione alle competenze linguistiche e digitali, riconoscimento dei crediti e certificazione, fruizione dei servizi di orientamento permanente).

L'Intesa del 20.12.12 precisa che le reti territoriali comprendono l'insieme dei servizi pubblici e privati di istruzione, formazione e lavoro attivi sul territorio, di cui al comma 33 dell'art. 4 della legge 92/2012, nonché dei Poli tecnico-professionali di cui all'Intesa del 25 settembre 2012, ivi compresi i servizi individuati ai sensi del comma 58 dell'art. 4 della legge 92/2012, tenendo conto che alla loro realizzazione concorrono anche:

- a) le Università nella loro autonomia, attraverso l'inclusione dell'apprendimento permanente nelle proprie strategie istituzionali, l'offerta formativa flessibile e di qualità, che comprende anche la formazione a distanza, per una popolazione studentesca diversificata;
- b) idonei servizi di orientamento e consulenza, partenariati nazionali, europei e internazionali a sostegno della mobilità delle persone e dello sviluppo sociale ed economico;
- c) le imprese, attraverso rappresentanze datoriali e sindacali;

- d) le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura nell'erogazione dei servizi destinati a promuovere la crescita del sistema imprenditoriale e del territorio che comprendono la formazione, l'apprendimento e la valorizzazione dell'esperienza professionale acquisita dalle persone;
- e) l'Osservatorio sulla migrazione interna nell'ambito del territorio nazionale istituito con decreto del Ministero del lavoro e delle Politiche sociali 11 dicembre 2009; le strutture territoriali degli enti pubblici di ricerca.

2.2. L'organizzazione delle reti territoriali

Si comprende, dunque, come parlare di sistema locale di *lifelong learning* assuma anche il senso di un'operazione strategica per consentire lo sviluppo di un territorio, investendo sul patrimonio immateriale di saperi di cui il territorio è espressione.

Infatti, il sistema dei saperi che caratterizza il territorio nei suoi aspetti materiali e immateriali di cui si alimenta il settore produttivo è alla base dell'organizzazione dei diversi servizi erogati, presiede alle relazioni sociali, si costruisce e si trasforma attraverso l'apprendimento formale, non formale e informale.

Ricondurre a sistema tutto questo e poterlo gestire è sicuramente un'operazione complessa, ma per sostenere uno sviluppo locale integrato, democratico e sostenibile occorre partire dalla valorizzazione delle risorse e dai saperi che il territorio possiede e utilizza, sia per esprimere i propri bisogni, sia per formulare possibili risposte.

Il processo di messa in rete dei servizi territoriali non può e non deve comunque essere ridotto a un'ingegneria istituzionale e organizzativa che consideri le strutture e gli stessi servizi in termini meramente sommatori e funzionali. Le reti territoriali devono, anzi, costituire la modalità con cui l'insieme dei servizi viene ripensato in funzione della risposta che esso deve dare alla persona e al suo diritto all'apprendimento permanente.

Il modello organizzativo delle reti territoriali verrà adottato da ciascuna Regione e Provincia autonoma secondo le proprie scelte e peculiarità, nel rispetto dei principi generali anche mediante il confronto con i soggetti istituzionali, economico-sociali e associativi.

Il modello organizzativo delle reti dovrà includere e valorizzare i servizi di orientamento permanente e di individuazione e validazione delle competenze, come servizi trasversali ai sistemi dell'istruzione, formazione e lavoro e agli ambiti dell'apprendimento formale, non formale e informale, fermo restando la titolarità dei soggetti di cui al decreto legislativo 13/13.

Nella definizione del proprio *modello organizzativo* delle reti, ciascuna Regione dovrebbe esplicitare:

- la dimensione territoriale (comunale, provinciale, sovra comunale, etc.);
- le connotazioni/vocazioni/specializzazioni settoriali, laddove presenti;
- la definizione dei Soggetti che le compongono, a partire da quelli indicati nei precedenti punti 1.3 e 1.3 bis, prevedendo l'allargamento della platea ai

Soggetti che nei territori di riferimento ne concorrono alla realizzazione e allo sviluppo;

- l'attivazione di processi di *governance* democratica e partecipativa delle reti, che permettano alle comunità locali (nella componente istituzionale, associativa e del *no-profit*, produttiva) di essere protagoniste della propria crescita, anche attraverso la valorizzazione e promozione del potenziale di conoscenza espresso dai saperi collettivi e del capitale umano nelle diverse aree territoriali;
- la definizione delle modalità di raccordo esterno rispetto al più complessivo sistema dei distretti produttivi e tecnologici, in continuità e sviluppo con quanto previsto dagli indirizzi per il coordinamento dell'offerta territoriale di cui alle Linee guida in materia di semplificazione e promozione dell'istruzione tecnico professionale a norma dell'articolo 52 del decreto legge 9 febbraio 2012, n.5, convertito nella legge 4 aprile 2012 n. 35, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo;
- le tappe e le misure da intraprendere in relazione all'obiettivo comune di fornire al cittadino servizi che operano in forma coordinata e sempre più integrata, ivi comprese le eventuali modifiche dell'assetto dei servizi, l'adeguamento delle competenze degli operatori, la produzione di standard comportamentali e di risultato, la valutazione delle performance dei servizi e della soddisfazione degli utenti, le misure per garantire l'accesso ai soggetti più deboli;
- l'identificazione dei luoghi e delle modalità per veicolare a livello regionale trasparenza, informazioni e accessibilità, prossimità e interoperatività dei servizi, sia per i Soggetti della rete, sia per gli utenti dei servizi;
- le modalità di interoperatività con la dorsale informativa unica, a partire dall'acquisizione di informazioni di base concordate a livello nazionale e dalla messa a sistema degli elementi minimi informativi di cui al libretto formativo del cittadino;
- le modalità di costituzione e formalizzazione delle reti in termini di funzionamento interno e di coordinamento tra i Soggetti che le compongono.

Ciascuna Regione, inoltre, considerato l'accordo di partenariato 2014-20, in particolare l'obiettivo tematico 10 "Investire nell'istruzione e formazione e formazione professionale per le competenze e l'apprendimento permanente" promuove, per la costituzione delle reti territoriali la figura giuridica coerente alla gestione delle risorse comunitarie.

2.3 Leve strategiche per la costruzione del sistema integrato dell'apprendimento permanente

La costruzione delle reti territoriali deve valorizzare e integrare tutti i soggetti e tutte le forme dell'apprendimento formale, non formale e informale, di cui ai commi 52, 53 e 56 dell' art. 4 della legge 92/2012, e deve basarsi sulla centralità della persona.

In particolare, possono essere indicate alcune leve strategiche per la costruzione del sistema integrato dell'apprendimento permanente:

- **Centri per l'impiego e/o centri per i servizi al lavoro accreditati dalle Regioni**, che contribuiscono a sviluppare servizi di accoglienza e orientamento (come previsto anche dalla Garanzia Giovani) e che devono interagire in modo sinergico con tutti i soggetti delle reti territoriali dell'apprendimento permanente per potenziare le politiche attive del lavoro;

- **Parti Sociali**

Le parti sociali, nell'ambito dell'apprendimento permanente e del sistema integrato delle reti territoriali finalizzato a sostenere la persona lungo tutto l'arco della vita, anche in una prospettiva occupazionale e di cittadinanza attiva, contribuiscono a:

- individuare le attese e le previsioni del sistema produttivo in tema di competenze;
- promuovere forme di collaborazione e interazione con i sistemi di istruzione e formazione;
- sostenere i servizi delle politiche attive presenti sul territorio.

- **Enti Locali** con i servizi informativi e di accoglienza offrono un sostegno alle misure per ampliare l'accesso all'apprendimento permanente previsto dall'intesa del 20.12.12, favorendo l'emersione dei bisogni formativi inespressi dei soggetti più deboli.

- **Il sistema camerale e degli sportelli Suap**, per il ruolo di raccordo tra i sistemi formativi e il mondo del lavoro attraverso una rete fisica e virtuale di sportelli, che offrono servizi per l'orientamento, l'avvio al lavoro autonomo, imprenditoriale e professionale, i tirocini e la promozione dell'alternanza scuola-lavoro.

- **Soggetti titolari e titolati alla individuazione, validazione e certificazione** delle competenze comunque acquisite di cui al DLgs 13/2013, sono parte organica delle reti territoriali.

2.4 Gli obiettivi strategici delle reti

Gli obiettivi delle reti sono definiti in otto punti nell'Intesa sull'apprendimento permanente. A questi si aggiunge l'impegno volto a contrastare gli alti tassi di inattività della popolazione giovanile nell'attuale periodo di recessione. La legge n. 92/2012 definisce anche l'obiettivo di dare particolare attenzione alle competenze linguistiche e digitali.

In relazione agli obiettivi delle reti, ciascuna Regione e Provincia autonoma, una volta definito il modello organizzativo per il proprio territorio, definirà indirizzi prioritari e indicazioni di *policy*, coerentemente con le priorità e le scelte complessive, con gli

indirizzi nazionali e con i criteri generali di allocazione delle risorse, ivi comprese quelle comunitarie. La “Garanzia per i Giovani” dovrebbe essere assunta in tal senso come esempio e primo terreno di sperimentazione del modello.

2.5 Le reti territoriali nella *governance* dell'apprendimento permanente

Le reti territoriali, in quanto strutture portanti del sistema dell'apprendimento permanente, si inseriscono nel quadro istituzionale e degli assetti di competenza definiti dalla Costituzione e dalle disposizioni normative di riferimento.

In coerenza con la prospettiva delineata dalla legge n. 92/2012 e in una prospettiva di *governance* multilivello, è possibile delineare il seguente quadro di ruoli e articolazioni:

- a) nazionale: collaborazione interistituzionale tra Stato, Regioni e Province autonome ed Enti locali attraverso gli organismi tecnici e istituzionali già previsti, per assicurare, nel quadro degli indirizzi definiti dal tavolo Interistituzionale di cui all'Intesa 20 dicembre 2012, le funzioni di monitoraggio, valutazione e indirizzo, con l'individuazione delle priorità strategiche e di politiche specifiche quali ad es. l'implementazione e il funzionamento della dorsale informativa, l'adozione omogenea di elementi minimi informativi di cui al libretto formativo del cittadino, le indicazioni per il coordinamento dei sistemi dell'offerta di istruzione, formazione e lavoro, la promozione di una piattaforma comune di competenze trasversali, in rapporto a quelle chiave europee, lo sviluppo di pratiche e linguaggi comuni, il piano nazionale per la “Garanzia per i Giovani”, le condizionalità *ex ante* del nuovo ciclo di programmazione comunitaria, etc.;
- b) regionale: Regioni e Province autonome programmano lo sviluppo delle reti e ne definiscono, con il coinvolgimento attivo dei soggetti istituzionali, sociali compreso il Forum del terzo settore, ed economici del territorio, le modalità di organizzazione a partire dalla valutazione condivisa dei programmi di sviluppo territoriale, dei driver di innovazione e competitività e dei fabbisogni formativi e professionali, dell'uso integrato delle risorse disponibili, individuandone i modelli organizzativi e funzionali più idonei, con l'obiettivo di valorizzare i ruoli e le competenze di tutti i soggetti coinvolti;
- c) locale: i soggetti che compongono la rete definiscono, nell'ambito degli indirizzi sopra richiamati, le proprie modalità di gestione e funzionamento in modo comunque di assicurare al cittadino punti di accesso alla rete dei servizi per la costruzione e il sostegno dei propri percorsi di apprendimento.

L'attuazione dell'Intesa del 20 dicembre 2012, così come le sue articolazioni di *governance*, si interconnettono e raccordano in modo organico e sistematico con i lavori di attuazione del decreto legislativo 13/13, nonché con il costituendo sistema nazionale di certificazione delle competenze.

RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI

Per le finalità di cui alle presenti linee strategiche nazionali, sono messe a disposizione le risorse già previste nell'ambito di programmi e finanziamenti nazionali, regionali europei ed internazionali, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica.

Per gli interventi di che trattasi dovranno pertanto, salvo ulteriori stanziamenti di spesa, risultare sufficienti le risorse umane, finanziarie e strumentali già stabilite dalla legislazione vigente.

APPENDICE

Il Sistema dell'Apprendimento Permanente nei tavoli istituzionali e nei riferimenti normativi

Tavolo Interistituzionale in materia di Apprendimento Permanente costituito nella sede della Conferenza Unificata, previsto al punto C) dell'Intesa in Conferenza Unificata del 20/12/2012, composto dai firmatari dell'Intesa e dal MEF. Il Tavolo si articola in gruppi tecnici di lavoro in rapporto alle diverse materie dell'apprendimento permanente (Punto C.2 dell'Intesa del 20/12/2012), si confronta con le Parti Sociali. Ha funzioni di raccordo e monitoraggio in particolare sui lavori dei tavoli di cui ai precedenti punti

1) Sistema nazionale di certificazione delle competenze

Comitato tecnico nazionale, previsto all'art. 3 c.5 del d.lgs. 13/2012, presieduto da MLPS e MIUR, e composto dai rappresentanti del Ministero per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione, del Ministero dello Sviluppo economico, del Ministero dell'Economia e delle Finanze e delle amministrazioni pubbliche centrali, regionali e delle P.A. di Trento e Bolzano, in qualità di enti pubblici titolari ai sensi del decreto stesso. Il Comitato si confronta con le Parti Sociali.

2) Orientamento permanente

Gruppo di lavoro interistituzionale costituito nella sede della Conferenza Unificata, previsto all'art. 3 dell'Intesa del 20/12/2012, composto dalle istituzioni firmatarie dell'Accordo. Il Gruppo di lavoro organizza periodici incontri con le Parti Sociali. Sono state elaborate Linee Guida, approvate il 5 dicembre 2013, con Accordo in Conferenza Unificata.

Quadro normativo di riferimento

Apprendimento permanente

- Legge 28 giugno 2012, n. 92 recante Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita;
- Decreto interministeriale del 13 febbraio 2013 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca che recepisce l'Intesa in Conferenza Unificata del 20/12/2012 riguardante le politiche per l'apprendimento permanente e gli indirizzi per l'individuazione di criteri generali e priorità per la promozione e il sostegno alla realizzazione di reti territoriali, ai sensi dei commi 51 e 55 dell'art. 4 della L. n. 92/2012

Certificazione delle competenze

- Decreto legislativo del 16 gennaio 2013, n. 13 recante definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, comma 58 e 68 della legge 28 giugno 2012, n. 92
- Decreto interministeriale (MLPS MIUR) del 13 gennaio 2014, di costituzione del Comitato Tecnico Nazionale ai sensi dell'art. 3, c. 5, d.lgs. 13/2013 del 16 gennaio 2013

Orientamento permanente

- Decreto interministeriale del 13 febbraio 2013 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca che recepisce l'Accordo in Conferenza Unificata del 20/12/2012 concernente la definizione del sistema nazionale sull'orientamento permanente
- Accordo in Conferenza Unificata del 5 dicembre 2013 recante "Definizione delle linee guida del sistema nazionale dell'orientamento permanente"